

LAVORO DOMESTICO

ECCO L'IPOTESI

DI ACCORDO

Il 28 ottobre 2025, al termine di un negoziato articolato e complesso, Filcams, Fisascat, Uiltucs e Federcolf hanno sottoscritto con Fidaldo e Domina l'accordo di rinnovo per il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. L'ipotesi di accordo, che coinvolge 817.403 assistenti familiari, interviene su diversi aspetti normativi e segna un importante risultato sul fronte salariale.

Al recupero dell'inflazione, secondo quanto previsto dall'art. 38 del CCNL, si aggiunge un significativo aumento dei minimi salariali per il triennio di vigenza del CCNL.

DI SEGUITO I TEMI:

ART.6 Contratto individuale di lavoro

(lettera di assunzione):

introdotto l'obbligo di indicare nel contratto individuale di lavoro la collocazione temporale, il periodo e la modalità di corresponsione del salario. Sarà previsto, inoltre, che le modifiche al contratto di lavoro dovranno essere concordate tra le parti.

ART.19 Permessi:

introdotto il diritto di fruire dei permessi retribuiti, e di ulteriori permessi non retribuiti su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata. Considerato che la L.104/92 esclude il settore del Lavoro Domestico, da tale misura le Organizzazioni Sindacali hanno ottenuto un importante avanzamento in termini di tutela.

ART.25 Tutela della maternità, della paternità e della genitorialità:

introdotto un congedo retribuito di dieci giorni per i lavoratori padri, da fruire nei due mesi precedenti e cinque successivi la data del parto.

Previsto, inoltre, un congedo genitoriale, con conservazione del posto di lavoro, di quattro mesi continuativi, successivi al congedo di maternità/paternità alternativo.

ART.34 Retribuzione e prospetto paga:

l'indennità mensile prevista all'art. 34 per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano svolto il percorso di formazione e ottenuto la certificazione delle competenze promosse da Ebincolf viene incrementata da 11,41 € a 30 €.

ART.36 Vitto e alloggio:

il valore mensile di vitto e alloggio sarà calcolato moltiplicando il valore giornaliero per 30 giorni.

ART.38 Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio:

di grande importanza, dal punto di vista salariale e normativo, l'innalzamento dall'80% al 90% della percentuale di aumento dei minimi retributivi in base alla variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT annualmente.

ART.55 Trattamenti minimi contrattuali:

al recupero dell'inflazione, previsto dall'art. 38 del CCNL, che nel periodo 2021–2025 ha raggiunto la somma di 135,75 €, si aggiunge l'aumento economico pari a 100 euro lordi a regime per il livello BS della tabella A), riparametrato per gli altri livelli, che verrà corrisposto con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:

01 gennaio 2026	40 € lordi
01 gennaio 2027	30 € lordi
01 gennaio 2028	15 € lordi
01 settembre 2028	15 € lordi.

L'aggiornamento retributivo di cui all'articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti.



FISASCAT

